

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

PARTE GENERALE

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	---	--------------------------

Rev.	Data	Motivo	Redatto	Verificato	Approvato
0	30/05/13	1°EMISSIONE	Presidenza	DG	CdA
1	23/06/15	REVISIONE GENERALE	Presidenza	DG	CdA
2	29/11/16	REVISIONE GENERALE	Affari Istituzionali	DG	CdA
3	19/12/19	REVISIONE GENERALE	Affari Generali e Legali	DG	CdA
4	08/10/20	Modifiche paragrafo 1.3 introduzione nuove fattispecie di reato	Affari Generali e Legali	DG	CdA
5	28/10/22	<i>Inserimento nuovo logo, cambio denominazione funzione, aggiornamento normativo, modifica paragrafo 2.1</i>	Affari Generali e Legali	DG	CdA
6	26/01/24	Aggiornamento Normativo (DLgs. 24/2023) inserimento organigramma in vigore dal	Area Amministrativa	DG	CdA
7	28/01/25	Aggiornamento normativa e processi	Area Amministrativa	DG	CdA
8	25/02/26	Aggiornamento normativa, processi, Inserimento Organigramma Rev.30	Direzione Generale	DG	CdA

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	---	--------------------------

Indice

1.1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001	7
1.2.	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA	7
1.3.	FATTISPECIE DI REATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	8
1.4.	APPARATO SANZIONATORIO	13
1.5.	REATI COMMESSI NELLA FORMA DEL TENTATIVO	15
1.6.	REATI COMMESSI ALL'ESTERO	15
1.7.	MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	16
2.	DESCRIZIONE DELL'ENTE	18
2.1.	FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA	18
3.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER L'AGGIORNAMENTO	22
3.1.	PREMESSA	22
3.2.	IL PROGETTO DI FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	22
3.3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FRRB	24
3.4.	INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITÀ SENSIBILI	26
3.5.	DESTINATARI	28
4.	IL CODICE ETICO	28
5.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
5.1.1.	REQUISITI SOGGETTIVI DEI COMPONENTI	30
5.1.2.	NOMINA	30
5.1.3.	DECADENZA E REVOCA DALLA CARICA	31
5.1.4.	DURATA IN CARICA	31
5.1.5.	FUNZIONI E POTERI	32
5.1.6.	REGOLE DI CONDOTTA	33
5.1.7.	SEGNALAZIONI ALL'OdV	34
5.1.8.	SEGNALAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 4 D. LGS. 10 MARZO 2023, N. 24	35
5.1.9.	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE	35
5.1.10.	IL SISTEMA DISCIPLINARE	36
5.2.	PREMESSA	36
5.3.	MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	36
5.4.	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	37
5.5.	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	38
5.6.	MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO DI REVISIONE LEGALE	38
5.7.	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E SOGGETTI TERZI	38
6.	LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE	39
7.	ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	39
7.1.	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	39
8.	PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	40
8.1.	PREMESSA	40

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

8.2.	FINALITÀ DEL P.T.P.C.T. E COLLEGAMENTO CON IL MOG.....	40
8.3.	IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	41

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

DEFINIZIONI

- **"ENTE", "FONDAZIONE" o "FRRB"**: Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica;
- **"CCNL"**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Fondazione;
- **"FORNITORI"**: soggetti terzi che, nell'ambito di un rapporto contrattuale stipulato con la Fondazione, forniscono beni o servizi;
- **"D. Lgs. 231/01" o "DECRETO"**: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche;
- **"DESTINATARI"**: tutti i soggetti tenuti all'osservanza dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello, in particolare, si tratta di tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Fondazione (i componenti degli organi di governo dell'ente, l'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti esterni);
- **"CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE"**: l'organo dirigente della Fondazione (di seguito anche "CdA");
- **"MODELLO"**: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 ed adottato dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica;
- **"CODICE ETICO"**: il documento ufficiale che evidenzia i principi di comportamento ai quali si deve ispirare ogni soggetto operante per conto della Fondazione;
- **"ORGANISMO DI VIGILANZA" o "OdV"**: l'Organismo della Fondazione preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001;
- **"P.A."**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio (a titolo esemplificativo: il Comune di Milano; la Regione Lombardia; l'INPS; i Vigili del Fuoco; le forze di ordine pubblico e l'autorità giudiziaria);
- **"D.G.R."**: si fa riferimento alle delibere della giunta della regione Lombardia del 27 giugno 2008 n. VIII/7531 e n. IX/4046 del 12 settembre 2012. La prima Delibera reca *"Indirizzi alle società partecipate dalla Regione Lombardia"* circa la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e l'individuazione dei membri dell'Organismo di Vigilanza; con la seconda delibera si dà mandato al Direttore Generale degli enti partecipati dalla Regione *"di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ossequio ai disposti di cui al D. Lgs. 231/2001 e di costituire un Organismo di Vigilanza secondo le linee di indirizzo stabilite nell'Allegato F alla D.G.R. VIII/7531 del 27 giugno 2008 per le società partecipate dalla Regione"*.
- **"PROCESSI SENSIBILI"**: attività della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- **"REATI"**: i reati che comportano la responsabilità amministrativa della Fondazione ai sensi del

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

D. Lgs. n. 231/01 (anche eventualmente integrato in futuro);

- **"P.N.A."**: si fa riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed approvato dall'A.N.AC.;
- **"P.T.P.C.T."**: si fa riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale, secondo il disposto dell'art. 1, comma 5 della Legge n. 190/2012 costituisce la modalità principale attraverso la quale le P.A. e gli altri soggetti obbligati definiscono e comunicano all'Autorità Nazionale AntiCorruzione "la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio";
- **"A.N.AC."**: Anac è l'Autorità Nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
- **"LEGGE N. 190/2012"**: la legge n. 190 del 13 novembre 2012, la quale reca le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- **"R.P.C.T. - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA"**: si fa riferimento al soggetto responsabile del coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190 del 2012. A tale soggetto è attribuito, tra gli altri, il compito di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di vigilare sulla sua effettiva attuazione.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	--	----------------------------------

1. QUADRO NORMATIVO

1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “**D. Lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”), emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300¹, recante la disciplina della “*Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”, si è inteso adeguare, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, la normativa italiana alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia dei singoli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001 trova applicazione nei confronti degli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo quanto previsto dal Decreto, gli enti possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o, semplicemente, “apicali”) e di coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001)².

La responsabilità amministrativa delle Società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e, a determinate condizioni, si affianca a quest'ultima.

L'ampliamento di responsabilità introdotto con l'emanazione del D. Lgs. 231/2001 mira - sostanzialmente - a coinvolgere, nella punizione di determinati reati, il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001, non pativano dirette conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società.

Tuttavia, la responsabilità amministrativa è esclusa se l'ente ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

1.2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA

¹ Il D. Lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

² Art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001: “Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	--	----------------------------------

In quanto fondazione istituita dalla Regione Lombardia – ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 27 dicembre 2006, – Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito, anche, “**FRRB**” o, solo, “**Fondazione**”) ha adottato, in ottemperanza alla Delibera della Giunta Regionale n. IX/4046 del 12 settembre 2012, un Modello Organizzativo.

In particolare, tale Delibera ha dato mandato al Direttore Generale degli enti partecipati dalla Regione “di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ossequio ai disposti di cui al D. Lgs. 231/2001 e di costituire un Organismo di Vigilanza secondo le linee di indirizzo stabilite nell’Allegato F alla D.G.R. VIII/7531 del 27 giugno 2008 per le società partecipate dalla Regione”.

La Fondazione si è, pertanto, adeguata alle indicazioni contenute nell’Allegato F (“Indirizzi alle società partecipate dalla Regione Lombardia in merito all’applicazione del D. Lgs. 231/2001”) alla D.G.R. VIII/7531 del 2008, il quale individua una serie di principi cui enti e società partecipate dalla Regione devono far riferimento in fase di predisposizione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, altresì, nella individuazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza e dei relativi requisiti soggettivi.

1.3. FATTISPECIE DI REATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

In base al D. Lgs. 231/2001, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per la commissione dei reati espressamente richiamati negli **articoli afferenti al CAPO I del D. Lgs. 231/2001** o da altri provvedimenti normativi (ad es. art. 10 L. 146/2006 in tema di “Reati transnazionali”), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.³

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, peculato, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità, richiamati dagli **artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001**)⁴;

³ L’articolo 23 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell’ente qualora, nello svolgimento dell’attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

⁴ Si tratta dei reati seguenti: malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), truffa (art. 640, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.). Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, c.p.) La Legge novembre 2012, n. 190 ha introdotto nel Codice Penale e richiamato nel Decreto la previsione di cui all’art. 319-quater rubricato “Induzione indebita a dare o promettere utilità”. Con la Legge n. 69 del 27 maggio 2015, è stata modificata la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione con la previsione di pene sanzionatorie più rigide per i reati previsti dal Codice Penale. La LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 (in G.U. 16/01/2019, n.13) ha disposto (con l’art. 1, comma 9, lettera b)) la modifica dell’art. 25, commi 1 e 5 e l’introduzione del comma 5-bis all’art. 25. È stato altresì modificato

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all'**art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001**)⁵;
- delitti di criminalità organizzata (ad esempio associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'**art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001**)⁶;
- delitti contro la fede pubblica (quali ad esempio, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'**art. 25 bis D. Lgs. 231/2001**)⁷;

L'art. 317 c.p. "Concussione", che prevede ora – come soggetto attivo del reato – anche l'Incaricato di Pubblico Servizio oltre al Pubblico Ufficiale; Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea: Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.); Abuso d'ufficio (323 c.p.) fattispecie di reato inserite nell'art. 25 D.Lgs. n.231/2001 con Decreto Legislativo (D.Lgs. 14 luglio n. 75/2020) di attuazione della Direttiva PIF (Direttiva (UE) 2017/1371). Il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 Marzo 2022, n. 25, recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" modifica i delitti di malversazione ai danni dello Stato (ora divenuto più genericamente "malversazione di erogazioni pubbliche"), ex art.316-bis c.p., in debita percezione di erogazioni pubbliche, ai sensi dell'art.316-ter c.p. e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art.640-bis c.p.

⁵ L'art. 24-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 7 della legge 48/2008. Si tratta dei reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", entrata in vigore il 1° febbraio 2022 ha modificato i seguenti articoli del Codice penale: art. 615-quater, "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici"; art. 615-quinquies, "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"; art. 617-quater, "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"; art. 617-quinquies, "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".

⁶ L'art. 24-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 2 comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94. associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter, c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, c.p.); associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR n. 309/1990); associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2 lettera a), c.p.p.

⁷ L'art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La previsione normativa è stata poi estesa anche alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) con la modifica introdotta dall'art. 17 co. 7 lettera a) num. 1) della legge 23 luglio 2009.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	--	----------------------------------

- delitti contro l'industria ed il commercio (quali ad esempio, turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati dall'**art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001**)⁸;
- reati societari (quali ad esempio, false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati richiamati dall'**art. 25 ter D. Lgs. 231/2001**, come modificato, dapprima, con la legge 262/2005 e, più recentemente, con il d.lgs. 39/2010 e con la L. 190/2012)⁹;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'**art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001**);
- delitti contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'**art. 25 quater.1** e dall'**art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001**)¹⁰;

⁸ L'art. 25-bis.1. è stato inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99; si tratta in particolare dei delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater). La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", entrata in vigore il 1° febbraio 2022 ha modificato il T.U.F. (D.lgs. 58/1998), art. 184, "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate; e l'art. 185, "Manipolazione del mercato"

⁹ L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il d.lgs. 39/2010 ha abrogato la previsione dell'art. art. 2624 c.c. rubricato falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che è stato così espunto anche dal d.lgs. 231/2001. L'art. 2635 c.c. rubricato "Corruzione tra privati" è stato introdotto nel Decreto ad opera della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Con la L. n. 69 del 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", sono stati modificati i reati p. e p. dagli artt. 2612 e 2622 c.c.; in particolare, è stata eliminata la precedente soglia di punibilità del falso in bilancio e prevista una specifica responsabilità per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori delle società quotate o che si affacciano alla quotazione, che controllano società emittenti strumenti finanziari quotati o che fanno appello al pubblico risparmio. È stato altresì introdotto l'art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità", per la commissione delle condotte di cui all'art. 2621 c.c. caratterizzate da lieve entità tenuto conto della natura, delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta e dell'art. 2621-ter c.c. che prevede una causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità.

Con riferimento all'art. 2621 così come modificato, le SS.UU. hanno statuito che «sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o all'ammissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre i errore i destinatari delle comunicazioni», pertanto dando una interpretazione estensiva rispetto alla lettera della legge consentendo una applicazione più ampia del precetto normativo.

¹⁰ L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.). L'art. 3, comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto, all'art. 25 – quinquies, co. 1, lett. c) del Decreto, il richiamo al reato di adescamento di minorenni (art. 609 – undecies c.p.).

L'art. 25-quater.1 è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 e si riferisce al delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.); Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis, c.p.); La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", entrata in vigore il 1° febbraio 2022 ha modificato i seguenti articoli del Codice penale: art. 600-quater, "Detenzione o accesso a materiale pornografico"; art. 609-undecies, "Adescamento di Minorenni"

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

- delitti di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'**art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001**)¹¹;
- reati transnazionali di cui **all'art. 10 Legge 146/2006** (quali, ad esempio, l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità")¹²;
- delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'**art. 25 septies D. Lgs. 231/2001**)¹³;
- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio introdotto dalla L. n. 186/2014 (richiamati dall'**art. 25 octies D. Lgs. 231/2001**)¹⁴;

¹¹ L'art. 25-sexies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 9, comma 3, della legge 62/2005. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) e manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998).

¹² I reati transnazionali non sono stati inseriti direttamente nel d.lgs. 231/2001 ma tale normativa è ad essi applicabile in base all'art.10 della legge 146/2006. Ai fini della predetta legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

¹³ L'art. 25-septies d.lgs. 231/01 è stato introdotto dalla legge 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.). La Legge 17 dicembre 2021, n. 215 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" introduce alcuni aggiornamenti normativi al D.Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, "Modifica Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente". Il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza; I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. "Modifica Art. 19 Obblighi del preposto" I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti; in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. "Modifica Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione." Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. "Modifica Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" Obbligo di formazione per il datore di lavoro; obbligo di aggiornamento biennale per i preposti (le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi); I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. "Modifica Art. 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Previste sanzioni anche per: mancata formazione datore di lavoro; mancato aggiornamento biennale dei preposti; mancata individuazione del preposto; mancato adempimento da parte del preposto ai nuovi compiti e doveri; negli appalti/subappalti, mancata indicazione al datore di lavoro committente del personale che svolge le funzioni di preposto.

¹⁴ L'art. 25-octies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 63, comma 3, del d.lgs. 231/07. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), nonché autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.) introdotto dalla L. n. 186/2014. In data 30.11.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	--	----------------------------------

- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. Art. 25-octies.1)¹⁵**
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25 novies D. Lgs. 231/2001**)¹⁶;
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (**art. 25 decies D. Lgs. 231/2001**)¹⁷;
- reati ambientali (**art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001**)¹⁸;
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 25 duodecies D. Lgs. 231/2001**)¹⁹;

diritto penale" che apporta delle modifiche, ampliandone la portata, ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio. In particolare, la novella legislativa ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione). Inoltre, tra i reati presupposto, rileveranno i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio. Tra le ulteriori novità si segnalano: l'introduzione di una circostanza aggravante per chi commette il delitto di ricettazione nell'esercizio di un'attività professionale (com'era già previsto per il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio); l'estensione della perseguibilità per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero; la rimodulazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di particolare tenuità nel caso di ricettazione.

¹⁵ L'art. 25-octies.1 è stato introdotto dal D. Lgs. 184/2021 che ha recepito la Direttiva Europea 2019/713 "relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti"; i reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti sono: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.); Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.); Frode informatica (640 ter c.p.).

¹⁶ L'art. 25-novies è stato introdotto con Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e prevede l'introduzione del decreto degli artt. 171 primo comma lett. a), terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della L. 22 aprile 1941 n. 633 in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

¹⁷ L'art. 25 decies è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto nelle previsioni del d.lgs. 231/2001 l'art. 377-bis del codice penale rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria".

¹⁸ L'art. 25 undecies è stato inserito dall'art. 2 del d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 che ha introdotto nelle previsioni del d.lgs. 231/2001 talune fattispecie sia nelle forme delittuose (punibili a titolo di dolo) che in quelle contravvenzionali (punibili anche a titolo di colpa), tra cui: 1) art. 137 d.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente): si tratta di violazioni in materia di autorizzazioni amministrative, di controlli e di comunicazioni alle Autorità competenti per la gestione degli scarichi di acque reflue industriali; 2) art. 256 d.lgs. 152/2006: si tratta di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti non autorizzate in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; 3) art. 257 d.lgs. 152/2006: si tratta di violazioni in materia di bonifica dei siti che provocano inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali con superamento delle concentrazioni della soglia di rischio; 4) art. 258 d.lgs. 152/2006: si tratta di una fattispecie delittuosa, punita a titolo di dolo, che sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; 5) artt. 259 e 260 d.lgs. 152/2006: si tratta di attività volte al traffico illecito di rifiuti sia in forma semplice che organizzata; 6) art. 260 bis d.lgs. 152/2006: si tratta di diverse fattispecie delittuose, punite a titolo di dolo, concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che reprimono le condotte di falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti, di trasporto di rifiuti con certificato in formato elettronico o con scheda cartacea alterati; 7) art. 279 d.lgs. 152/2006: si tratta delle ipotesi in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, vengano superati i valori limite consentiti per le emissioni di sostanze inquinanti e ciò determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Con il Disegno di Legge n. 1345 sugli "Ecoreati", approvato definitivamente il 19 maggio 2015, è stato aggiunto al libro secondo del codice penale il Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente". Ai sensi dell'art. 1 del DDL, sono inseriti – nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti – i seguenti reati ambientali: 1) art. 452-bis c.p. "Inquinamento ambientale"; 2) art. 452-ter "Disastro ambientale"; 3) art. 452-quater "Delitti colposi contro l'ambiente"; 4) art. 452-quater "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"; 5) art. 452-septies "Circostanze aggravanti" per il reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.

¹⁹ L'art. 25 duodecies è stato inserito dall'art. 2 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto nelle previsioni del Decreto il delitto previsto dall'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La legge 17 ottobre 2017, n. 161 (in g.u. 04/11/2017, n.258) ha disposto (con l'art. 30, comma 4) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	--	----------------------------------

- razzismo e xenofobia (**Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001**)²⁰;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001**)²¹;
- Reati tributari (**Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001**)²²;
- Contrabbando (Art. 25 sex-decies D.Lgs. 231/2001);
- **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001)**²³
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevicies)**²⁴

1.4. APPARATO SANZIONATORIO

Gli **artt. 9 - 23 del D. Lgs. n. 231/2001** prevedono a carico dell'ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra richiamati, le seguenti sanzioni:

²⁰ La Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017» amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia», con il quale si prevede che: "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3». I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

²¹ La Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014" ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quaterdecies, a tenore del quale "1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: Per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; Per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno". Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) incrimina "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

²² Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari, aggiunto dall'art. 39 del D.L. n. 124 del 2019 dispone che: 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

²³ La L. 9 marzo 2022, n. 22, contenente disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale inserisce nel libro II del codice penale il titolo VIII-bis, rubricato "delitti contro il patrimonio culturale", composto da 17 nuovi articoli (da 518 bis a 518-undevicies). L'Art. 25-septiesdecies *reprime i reati di* reati di furto di beni culturali (art.518-bis c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art.518-terc.p.); ricettazione di beni culturali (art.518-quaterc.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art.518-octiesc.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art.518-noviesc.p.); importazione illecita di beni culturali (art.518-deciesc.p.); uscita o esportazione illecite di beni culturali (art.518-undevicies); distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art.518-duodeviciesc.p.); contraffazione di opere d'arte (art.518-quaterdeciesc.p.). In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente sanzioni pecuniarie e che variano a seconda del reato commesso da cento fino a novecento quote.

²⁴ La L. 9 marzo 2022, n. 22, introducendo l'art. Art. 25 duodevicies *reprime i reati di* riciclaggio di beni culturali (art 518- sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art.518-terdeciesc.p.). In tali ipotesi la sanzione pecuniaria va da cinquecento a mille quote e l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16, c.3 del DLgs 231/2001 qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali illeciti.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quali misure cautelari) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, *“Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente”*) che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria viene determinata da parte del Giudice attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina:

- il numero delle quote, in considerazione della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli illeciti amministrativi per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità dalla consumazione del reato e questo è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo in considerazione l'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	---	--------------------------

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva²⁵.

Inoltre, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 231/2001²⁶, è possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal Giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 231/2001.

1.5. REATI COMMESSI NELLA FORMA DEL TENTATIVO

Nei casi in cui i delitti puniti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 vengano commessi in forma tentata, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) vengono ridotte da un terzo alla metà (artt. 12 e 26 D. Lgs. 231/2001).

L'art. 26 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, qualora venga impedito volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, l'ente non incorre in alcuna responsabilità. In tal caso, infatti, l'esclusione della responsabilità e delle sanzioni conseguenti si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.6. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dal Decreto - commessi all'estero²⁷.

²⁵ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

²⁶ "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

²⁷ L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	---	--------------------------

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.7. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Elemento caratteristico dell'apparato normativo dettato dal D. Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'ente. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso.

Per essere esente da responsabilità, l'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un apicale, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In tal caso, dunque, si assisterà ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa sarà, pertanto, tenuta a provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del D. Lgs. 81/08 (cd. Testo Unico Sicurezza) prevede che il Modello di Organizzazione e Gestione deve essere adottato attuando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico - strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	---	--------------------------

- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. DESCRIZIONE DELL'ENTE

2.1. FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA

La Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito anche solo "FRRB" o la "Fondazione") – con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1 e sedi operative in Milano: Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia,1 e in Bruxelles: Casa della Lombardia, 2, Place du Champ de Mars – è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, costituita con DGR n.IX/2401 del 26 ottobre 2011 dalla Regione Lombardia con il precipuo scopo di promuovere, nel settore delle Scienze della Vita, la ricerca scientifica e sanitaria anche con riferimento alle aree sinergiche e complementari individuate dalle politiche regionali.

In particolare, la Fondazione promuove i) lo studio, la ricerca, la conoscenza e l'innovazione nel settore scientifico, con specifico riferimento alla farmacologia molecolare e diagnostica, anche con riguardo a patologie rare, ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale, con particolare riguardo alla ricerca preclinica, clinica e traslazionale; ii) innovazione, trasferimento tecnologico e diffusione dei risultati della ricerca, promozione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, scambio di conoscenze, valorizzazione economica dei risultati della ricerca anche attraverso la tutela della proprietà intellettuale.

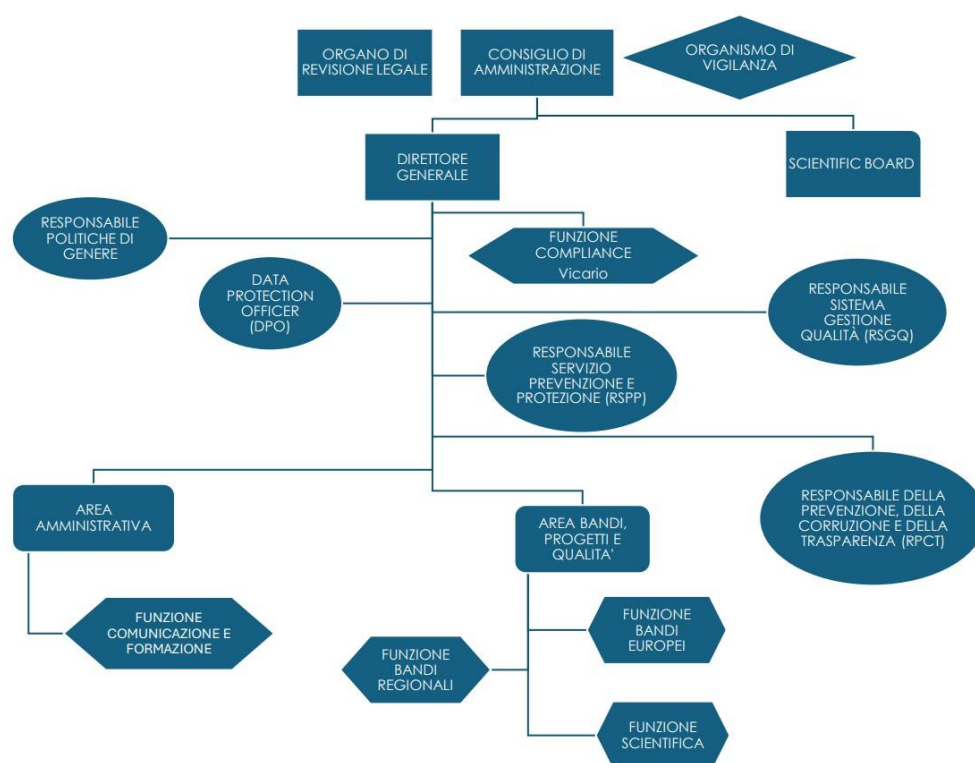
La Lombardia, attraverso la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, ha deciso di puntare fortemente su alcuni temi fondamentali: la Medicina di Precisione, quale strumento in grado di porre l'individuo ed i suoi fabbisogni al centro delle cure, la Ricerca sulle malattie rare e sul cancro e la lotta alla Resistenza Antibiotica. Un'attenzione particolare viene dedicata alla crescita della carriera di giovani ricercatori: vengono valorizzati i talenti del territorio e, allo stesso tempo, si cerca di attirare aspiranti professionisti dall'estero, proponendo finanziamenti competitivi con adeguate infrastrutture come quelle presenti in Lombardia.

La Fondazione ha ottenuto a fine 2025 il rinnovo della certificazione qualità ISO 9001 che sarà valida fino a gennaio 2029. Sin dal 2017 il sistema di gestione della Fondazione è stato riconosciuto come un sistema conforme a standard di eccellenza. Quest'ultimo è stato adottato con l'obiettivo di migliorare la prestazione complessiva dell'organizzazione grazie ad un monitoraggio continuo dei rischi e delle opportunità, presupposto fondamentale per rispondere in maniera sempre più attenta ed efficace alla propria mission.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	---	--------------------------

Nell'ambito del sistema regionale lombardo, FRRB rappresenta, dunque, uno degli strumenti a supporto della sanità regionale, costituendo la principale piattaforma di impulso alla ricerca e innovazione e garantendo, altresì, la diffusione e la divulgazione – nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riservatezza - dei risultati ottenuti, ponendo particolare attenzione ai profili etici legati alla tutela della salute pubblica.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	ORGANIGRAMMA FUNZIONALE	Rev. 30 del 30.01.2026 Pagina 1 di 1
--	--------------------------------	--



La

Fondazione, come previsto dal dettato statutario, è governata da un Consiglio di Amministrazione, formato da tre Consiglieri che ne determinano gli indirizzi strategici.

Il Consiglio di Amministrazione di FRRB – su designazione del Presidente della Regione Lombardia - nomina il Direttore Generale della Fondazione cui, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, è attribuita la rappresentanza legale della stessa e la responsabilità della gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché della promozione delle singole iniziative realizzate da FRRB. Il Direttore Generale coordina e dirige il personale e i collaboratori della Fondazione e dà, altresì, esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Generale riportano le seguenti Aree e Funzioni:

- Area Amministrativa

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

- Funzione comunicazione e Formazione
- Funzione compliance
- Area Bandi, Progetti e Qualità
 - Funzione Bandi regionali
 - Funzione Bandi europei
 - Funzione scientifica

Riportano, inoltre, al Direttore Generale le seguenti figure:

- Responsabile politiche di genere
- Data Protection Officer (DPO)
- Responsabile Sistema Gestione Qualità (RSGQ)
- Responsabile Servizio prevenzione e protezione (RSPP)
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

I compiti dei soggetti che appartengono alle funzioni sopra indicate sono stati definiti all'interno del Mansionario aziendale adottato dalla Fondazione.

Il Direttore Generale riveste, inoltre, il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 81 del 2008 e s.m.i., con conseguente attribuzione di poteri in materia di salute, ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. Il Direttore ha istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione, nominandone il Responsabile.

La Fondazione ha adottato, altresì, un Documento di Valutazione dei Rischi.

Il controllo contabile della Fondazione è affidato all'Organo di revisione legale, composto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia e iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

La Fondazione è dotata di un Board Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2024,

Questo Tavolo di Lavoro supporta FRRB nell'individuare le corrette aree di interesse scientifico, per predisporre bandi realmente focalizzati sulle aree tematiche a maggiore impatto sul sistema regionale/nazionale e di maggiore rilevanza anche a livello internazionale. Il Scientific Board è composto da cinque membri con incarico di durata biennale, eventualmente rinnovabile. La Fondazione ha affidato a professionisti esterni – mediante appositi contratti – la consulenza fiscale con particolare riferimento alla gestione delle paghe.

La modifica o l'aggiornamento dell'organigramma della Fondazione non implicano necessariamente la revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

solo "**Modello**"), salvo che tali modifiche non comportino significativi mutamenti delle regole previste dal presente Modello.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	---	--------------------------

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER L'AGGIORNAMENTO

3.1. PREMESSA

La decisione della Fondazione di aggiornare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi D. Lgs. 231/2001, rappresenta non solo il mezzo per evitare la commissione delle tipologie di reato contemplate dal Decreto, ma altresì un atto di responsabilità sociale nei confronti di tutti i portatori di interessi (socio fondatore, dipendenti, fornitori etc.) oltre che della collettività.

In particolare, l'adozione e la diffusione di un Modello Organizzativo mirano, da un lato, a determinare una consapevolezza nel potenziale autore del reato di realizzare un illecito la cui commissione è fermamente condannata da parte della Fondazione e contraria agli interessi della stessa, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Fondazione stessa di prevenire e reagire tempestivamente allo scopo di impedire la commissione del reato o la realizzazione dell'evento.

La Fondazione ha, quindi, inteso avviare un'attività (di seguito, "Progetto") di aggiornamento del Modello per la prevenzione dei reati al fine di conformarsi a quanto previsto dalle *best practices*, dalla dottrina e dalla giurisprudenza esistente in materia, nonché per adeguare il Modello alle modifiche normative introdotte dal Legislatore.

3.2. IL PROGETTO DI FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La metodologia scelta per l'aggiornamento del Modello della Fondazione, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative e strutturazione in fasi, è stata elaborata al fine di rispettare quanto delineato dalle *best practices* esistenti in materia e, comunque, tenendo in considerazione quanto previsto dalle linee guida applicabili.

Il Progetto di aggiornamento del Modello si è articolato nelle fasi di seguito riportate:

Fase 1) - Risk Assessment:

Incontro preliminare con il Direttore Generale e i responsabili di ciascuna Area/Funzione; raccolta ed analisi della documentazione rilevante (es. procedure e regolamenti); rilevazione dei processi e delle attività sensibili, nonché relativa valutazione in merito al rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001; richiamo delle misure di contrasto previste nelle procedure, nei regolamenti e nella documentazione condivisa; condivisione con i soggetti intervistati delle risultanze della prima fase.

Nella seguente tabella esemplificativa sono rappresentate le variabili oggetto della fase 1 che, da sinistra a destra sono collegate in un flusso logico:

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	---	--------------------------

Processo a rischio / Attività a rischio	Reato tipico (fattispecie di reato)	Descrizione del rischio	Valutazione e del rischio inerente	Misure di prevenzione e del rischio / Controlli / Protocolli	Analisi del rischio accettabile	Gap analysis	Flussi informativi verso l'OdV
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Fase 2) - Gap Analysis/Definizione dei protocolli di controllo:

Analisi delle attività sensibili rilevate e dell'ambiente di controllo con riferimento ad un Modello "a tendere", ossia conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001; predisposizione della *Gap Analysis* (sintesi delle differenze tra protocolli di controllo esistenti e Modello a tendere; individuazione delle proposte di adeguamento e delle azioni di miglioramento).

In particolare, la *Gap Analysis* è finalizzata a rilevare gli *standard* di controllo che devono essere necessariamente rispettati per consentire alla Fondazione di instaurare un'organizzazione volta ad evitare la commissione di reati. Gli *standard* di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- *Esistenza di procedure/linee guida formalizzate*: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Durante la fase 1 sono stati selezionati controlli/misure che sono stati codificati e inseriti opportunamente in questa analisi;
- *Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi*: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate;
- *Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti*: identificazione delle attività poste in essere dalle varie funzioni e ripartizione delle stesse tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo. Tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un processo sensibile di più soggetti allo scopo di garantire indipendenza ed obiettività delle attività;

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	--	----------------------------------

- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definite e conosciute all'interno della Fondazione. I poteri di firma e di rappresentanza sono in capo al Direttore Generale.

La Gap Analysis include, altresì i GAP eventualmente rilevati, nonché le priorità di intervento per la loro esecuzione.

Fase 3) - Definizione del Modello 231 e attività successive:

Predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché verifica del Codice Etico; condivisione della documentazione così elaborata con il Referente del Progetto e con il vertice della Fondazione; approvazione del Modello Organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Con riferimento alla Fase 1), la valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di reati è stata effettuata secondo le seguenti variabili, meglio enunciate nella Parte Speciale al paragrafo n. 4:

"Metodologia di valutazione del rischio reato".

1. Valutazione della gravità del reato;
2. Valutazione della probabilità che il reato sia commesso;
3. Valutazione dell'impatto del reato commesso;
4. Valutazione complessiva connesso del rischio reato;
5. Valutazione dell'efficacia dei protocolli di controllo;
6. Valutazione dell'accettabilità del rischio reato residuo;
7. Analisi del rischio reato residuo – rischio reato accettabile.

3.3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FRRB

L'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte della Fondazione ha comportato, dunque, un'attività di adeguamento dei protocolli preesistenti ai principi di controllo introdotti con il D. Lgs. 231/2001, al fine di rendere il Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto.

Come già accennato, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7, il D. Lgs. 231/2001 attribuisce un valore esimente all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, degli illeciti richiamati.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, un modello di organizzazione e gestione deve rispondere alle seguenti esigenze:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ii. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Alla luce delle considerazioni che precedono, Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica ha predisposto un Modello che tiene conto della propria peculiare realtà, in coerenza con il proprio sistema di governance ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi già esistenti prima dell'aggiornamento del Modello stesso.

Tale Modello, dunque, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: i) incidono sul funzionamento interno della Fondazione e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il Modello - così come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione - comprende i seguenti elementi costitutivi:

- individuazione delle attività (processi) nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;
- protocolli di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- definizione di un Organismo di Vigilanza cui sono attribuiti compiti e poteri adeguati alle funzioni previste dal Modello;
- sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori;
- piano di comunicazione e formazione sui principi del D. Lgs. 231/2001 del personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Fondazione;
- definizione di criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
- sistema formalizzato di deleghe e poteri.

Il presente Modello contiene:

- i) nella parte generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà e al sistema di governance di Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica;

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	--	----------------------------------

- alla metodologia adottata per le attività di *risk assessment* e *gap analysis* (comprese le attività di miglioramento e la loro prioritarizzazione);
 - alla individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione, con specificazione di poteri e compiti che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e informazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni contenute nel Modello;
 - criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- ii) nella parte speciale, una descrizione relativa:
- ai processi/attività sensibili, rischi reato e relativi *standard* di controllo;
 - valutazione del rischio reato rispetto ai processi;
 - Gap analysis;
 - Flussi informativi verso l'OdV.

3.4 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITÀ SENSIBILI

A seguito dell'attività di *risk assessment* svolta, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

Processi primari:

Gestione bandi e progetti regionali di ricerca;

Gestione progetti europei a cui FRRB partecipa;

Processi di supporto:

Gestione risorse umane;

Gestione approvvigionamenti;

Gestione Contabilità e controllo;

Gestione adempimenti fiscali;

Gestione dati/privacy;

Gestione salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

Gestione degli strumenti informatici;

Gestione dei rapporti con la PA in sede ispettiva;

Sulla base dei suddetti processi che inglobano le attività sensibili - secondo differenti gradazioni di rischio – si sono ritenuti esistenti profili di rischio di commissione dei reati di seguito elencati:

- Art. 24. - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	--	----------------------------------

- Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;
- Art. 25-ter - Reati societari;
- Art. 25-sexies - Abusi di mercato;
- Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari;
- Art. 10 Legge 146/2006 - Reati transnazionali.

Per quanto concerne, invece, i seguenti reati:

- Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- Art. 25-undecies - Reati ambientali;
- Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia;
- Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo;
- Art. 25-sexdecies - Contrabbando;
- Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale;
- Art. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

culturali e paesaggistici;

- Art. 25-undevicies – Delitti contro gli animali;

è stato ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Fondazione o non coerente associarvi i processi tipici della Fondazione.

3.5 DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono rivolte al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, al Board Scientifico e a tutti coloro che rivestono all'interno della Fondazione funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto (c.d. soggetti apicali), ai dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente) e, per le disposizioni applicabili ai collaboratori esterni sottoposti alla direzione o vigilanza del *management*; inoltre, ove applicabili, le regole e i principi di comportamento contenuti nel Modello devono essere rispettati anche da consulenti, fornitori e clienti nell'ambito dei rapporti intercorrenti con FRRB (di seguito anche i "**Destinatari**").

4. IL CODICE ETICO

I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico adottato dalla Fondazione.

In termini generali, il Codice è un documento ufficiale della Fondazione, indirizzato a tutti i dipendenti, amministratori e collaboratori in genere che esprime gli orientamenti dell'Ente e che richiede loro comportamenti improntati alla legalità, onestà, trasparenza e correttezza nell'operare quotidiano, prevedendo l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente e, più in generale, i suoi criteri di comportamento, nei confronti dei cd. "portatori di interesse" (ad es. dipendenti, fornitori, consulenti, clienti, Pubblica Amministrazione).

Il Codice è reso noto a tutti i destinatari ed esprime i principi etici che FRRB riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione.

Il Codice Etico, fra l'altro, richiama principi di comportamento che consentono di prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/01, anche se non direttamente inseriti all'interno del Modello.

Il Codice Etico deve, quindi, essere considerato come parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di tale documento.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Fondazione per la Ricerca Biomedica ha istituito un Organismo di Vigilanza (OdV), cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello di organizzazione e di curarne l'aggiornamento.

L'OdV è nominato da Consiglio di Amministrazione in forma collegiale con durata dell'incarico definita nell'atto di nomina.

I componenti dell'OdV sono scelti in possesso di adeguati requisiti di

- **Autonomia e Indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza si inserisce *"come unità di staff in massima posizione gerarchica con riporto diretto al massimo vertice dell'ente"* ed è privo di poteri decisionali ed operativi in merito all'attività aziendale.
- **Professionalità:** i membri dell'OdV devono possedere nel loro complesso specifiche competenze in ambito giuridico, economico, nell'ambito delle tecniche di analisi e di valutazione dei rischi.
- **Continuità di azione:** la continuità di azione ha la finalità di garantire il controllo dell'efficace, effettiva e costante attuazione del Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione ai sensi D. Lgs. 231/2001.

nonchè in assenza di situazioni di conflitto di interesse.

L'OdV svolge in particolare i seguenti compiti:

- Vigilare sull'efficace attuazione del Modello e sulla sua concreta applicazione nell'ambito delle attività della Fondazione;
- Verificare l'osservanza dei protocolli e delle procedure adottate ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- Proporre l'aggiornamento del Modello in caso di violazioni significative, di modifiche dell'assetto organizzativo della Fondazione o di evoluzioni del quadro normativo di riferimento;
- Gestire i flussi informativi e le segnalazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, ivi incluse quelle effettuate tramite i canali di **whistleblowing**.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo, nonchè ha diritto di accesso a tutte le informazioni e alla documentazione rilevanti, può chiedere dati e chiarimenti alle Aree e Funzioni della Fondazione e, ove necessario, avvalersi di supporti specialistici esterni.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	---	--------------------------

L'OdV opera in coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nel rispetto delle reciproche competenze e in un'ottica di integrazione dei sistemi di controllo interno.

L'OdV riferisce periodicamente al CDA in merito attività svolta, agli esiti delle verifiche effettuate e alle eventuali criticità riscontrate.

Come sopra anticipato - in ottemperanza all'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001 – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

5.1.1. REQUISITI SOGGETTIVI DEI COMPONENTI

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possiedono i requisiti di onorabilità, assenza di conflitto d'interessi, assenza di relazioni di parentela e/o di affari *etc.*

non devono:

- avere relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il quarto grado con gli Organi Sociali;
- essere stati condannati con sentenza, anche di primo grado, salvo il caso di avvenuta estinzione del reato o della pena o in presenza di requisiti per l'ottenimento della riabilitazione.

Inoltre, la carica di membro dell'OdV non può essere ricoperta da coloro che:

- si trovino in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a enti nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 per illeciti commessi durante la loro carica.

5.1.2. NOMINA

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione mediante Delibera consiliare. Alla Delibera del CdA sono allegati i *curricula* dei singoli componenti dell'OdV.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	---	--------------------------

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, il CdA assegna un *budget* annuale affinché l'OdV possa svolgere le attività prescritte dal D. Lgs. 231/2001 quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: analisi e verifiche, formazione specifica in tema di campionamento statistico e tecniche di analisi e valutazione dei rischi, consulenze specialistiche. Qualora il *budget* assegnato non dovesse essere sufficiente rispetto alle attività da svolgersi, è fatto salvo il diritto dell'OdV di utilizzare altre risorse che – all'occorrenza - verranno messe a disposizione dalla Fondazione.

Il *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.

5.1.3. DECADENZA E REVOCA DALLA CARICA

Il verificarsi - in data successiva all'intervenuta nomina - di una delle condizioni di fatto relative all'indipendenza, autonomia ed onorabilità ostative alla nomina, comporta l'incompatibilità rispetto alla permanenza in carica e la conseguente decadenza automatica. Il sopravvenire di una delle cause di decadenza deve essere, tempestivamente, comunicato al Consiglio di Amministrazione da parte dell'interessato.

Costituiscono, invece, motivi di revoca per giusta causa dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- omessa reiterata partecipazione alle riunioni dell'OdV senza giustificato motivo;
- colposo inadempimento ai compiti delegati dall'OdV stesso e/o il colposo adempimento degli stessi con ritardo;
- grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa segnalazione al Presidente o al Direttore Generale – e all'Organo di Revisione Legale - di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati;
- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Fondazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;
- attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione incompatibili con i compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

5.1.4. DURATA IN CARICA

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	---	--------------------------

L'Organismo di Vigilanza di Fondazione rimane in carica per tutta la durata definita nell'atto di nomina ed è rieleggibile.

Se, nel corso della carica, un componente dell'OdV cessa dal suo incarico, o se si rileva il venir meno di uno o più dei requisiti di autonomia, indipendenza professionalità e continuità operativa, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria delibera.

Nelle more della sostituzione di un componente collegiale, le decisioni dell'OdV possono essere adottate dai membri restanti garantendo continuità funzionale e quorum operativo.

5.1.5. FUNZIONI E POTERI

Le attività realizzate dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Fondazione, posto però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a vigilare sull'adeguatezza del suo operato, in quanto lo stesso ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza adotta un regolamento di funzionamento interno in cui definisce le proprie modalità operative.

L'OdV ha poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza verifica:

- il funzionamento del Modello e l'osservanza delle prescrizioni in questo contenute da parte di tutti i destinatari;
- la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello della Fondazione di prevenire la commissione di reati ed illeciti;
- l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove vengano riscontrate esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni dell'Ente o a novità normative.

A tale fine, l'Organismo di Vigilanza può disporre di atti ispettivi e di controllo, di accesso ad atti della Fondazione, riservati e no, ad informazione o dati, a procedure, dati contabili o ad ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili.

Per garantire una vigilanza quanto più efficace possibile sul funzionamento e il rispetto del Modello, rientrano fra i compiti dell'OdV, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo:

- monitorare la necessità di un aggiornamento della mappatura dei rischi e del Modello, in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D. Lgs. 231/2001, informandone il CdA e il Direttore Generale;
- eseguire periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di rischio;

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	---	--------------------------

- monitorare – in collaborazione con la Direzione Generale – le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nell'Ente;
- accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le eventuali segnalazioni) in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni dell'Ente per un migliore monitoraggio delle aree a rischio;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative;
- segnalare al Direttore Generale eventuali violazioni di regole contenute nel Modello o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possa adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.

5.1.6. REGOLE DI CONDOTTA

L'attività dell'OdV deve essere improntata ai principi di integrità, obiettività, riservatezza e competenza.

Tali regole di condotta possono esplicitarsi nei termini che seguono:

- integrità: i componenti dell'OdV devono operare con onestà, diligenza e senso di responsabilità, nonché rispettare e favorire il conseguimento degli obiettivi della Fondazione;
- obiettività: i componenti dell'OdV non devono partecipare ad alcuna attività che possa pregiudicare l'imparzialità della loro valutazione. Devono riportare tutti i fatti significativi di cui siano venuti a conoscenza e la cui omissione possa dare un quadro alterato e/o incompleto delle attività analizzate;
- riservatezza: i membri dell'OdV devono esercitare tutte le opportune cautele nell'uso e nella protezione delle informazioni acquisite. Non devono usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità che siano contrarie alla legge o che possano arrecare danno agli obiettivi della Fondazione. Tutti i dati di cui sia titolare FRRB devono essere trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

5.1.7. SEGNALAZIONI ALL'ODV

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Le segnalazioni devono avvenire nel rispetto delle previsioni contenute nel Procedura P15 **Gestione della segnalazione di illeciti.**

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza della identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- eventuali modifiche all'assetto interno o alla struttura organizzativa della Fondazione o alla variazione delle aree di attività;
- le decisioni relative all'erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Fondazione o suoi dipendenti od organi dell'ente;
- gli esiti delle attività di controllo periodico (rapporti, monitoraggi, consuntivi, etc.);
- le richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori, dirigenti o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001 o alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o ambientali;
- le notizie relative alla effettiva attuazione del Modello Organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle tematiche ambientali;
- eventuali modifiche all'assetto interno o alla struttura organizzativa della Fondazione o alla variazione delle aree di attività;
- i procedimenti disciplinari promossi e la relativa definizione.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	---	--------------------------

Ulteriori informazioni che dovranno essere trasmesse all'OdV sono indicate nei protocolli di controllo della parte speciale del presente Modello.

5.1.8. SEGNALAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 4 D. LGS. 10 MARZO 2023, N. 24

La Fondazione in data 19.09.2023 ha adeguato la Procedura P15 Gestione della segnalazione di illeciti alla disciplina dettata dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il D. Lgs. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La normativa mira ad incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni corruttivi, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza. A tale ultimo fine, la procedura P15 Gestione della segnalazione di illeciti, alla quale si rinvia, prevede canali di segnalazione interna.

5.1.9. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia e osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Revisione Legale della Fondazione;
- immediatamente, al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Presidente del CdA, informandone anche l'Organo di Revisione Legale della Fondazione.

Nell'ambito del *reporting* annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- altre informazioni ritenute significative;

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	--	----------------------------------

- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D. Lgs. 231/2001.

Gli incontri con gli organi della Fondazione cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'OdV cura l'archiviazione della relativa documentazione

5.1.10. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.2. PREMESSA

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Fondazione in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo qualora prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Fondazione, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (ad es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori *etc.*) nell'altro caso.

Con particolare riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Commercio, Terziario e dei Servizi, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

5.3. MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI

Con riguardo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, il sistema disciplinare attualmente applicato da FRRB è specificamente regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Commercio, Terziario e dei Servizi.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare.

A titolo esemplificativo, costituiscono illecito disciplinare le seguenti condotte:

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

- a) colposa violazione, infrazione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello;
- b) negligente violazione, infrazione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello; (ad es. l'inadempimento degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza; la mancata partecipazione alle iniziative di formazione promosse dalla Fondazione);
- c) volontaria violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello stesso;
- d) volontaria violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello stesso con la finalità di eludere i controlli previsti dalla Fondazione o, comunque, di commettere un reato.

Al fine di ottemperare alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 con riguardo all'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei dipendenti non dirigenti delle misure previste nei modelli di organizzazione, gestione e controllo, la Fondazione si avvale quindi del sistema disciplinare sopra brevemente descritto.

Inoltre, il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Modello Organizzativo, dal Codice Etico e dalle prassi esistenti in FRRB, ad opera di lavoratori dipendenti della Fondazione, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (art. 2106 c.c.) e, in quanto tali, possono comportare la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, le infrazioni delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e del Codice Etico potranno essere punite – a seconda della gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva – secondo quanto previsto dai CCNL di settore.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza del Direttore Generale.

5.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Con riguardo ai dirigenti, in assenza di un sistema disciplinare applicabile agli stessi ed in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il Datore di Lavoro, il CDA o con Regione Lombardia, in caso di violazione dei principi generali del Modello adottato e delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico, si prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione, ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, fino al licenziamento, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

L'Organismo di Vigilanza deve sempre essere informato circa ogni procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello da parte dei Dirigenti.

5.5. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

La Fondazione valuta con particolare rigore le infrazioni di quanto previsto dal Modello realizzate da coloro che rappresentano il vertice della Fondazione e che ne manifestano, dunque, l'immagine verso le Istituzioni, dipendenti ed il pubblico in generale.

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello Organizzativo o del Codice Etico da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, si prevede l'obbligo per l'Organismo di Vigilanza di informare l'intero Consiglio d'Amministrazione e l'Organo di Revisione Contabile, che assumeranno le opportune iniziative ai sensi di legge, coinvolgendo la Regione Lombardia.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere gli opportuni provvedimenti.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o *partner* della Fondazione circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- la tolleranza di irregolarità commesse da prestatori di lavoro o *partner* della Fondazione.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per eventuali valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.6. MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO DI REVISIONE LEGALE

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello e/o del Codice Etico da parte di uno o più revisori, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Organo di Revisione Legale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere gli opportuni provvedimenti.

5.7. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi legati alla Fondazione da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	---	--------------------------

del Decreto, del Modello e/o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine, ciascun fornitore sottoscrive per presa visione il Codice Etico della Fondazione e si impegna pertanto al rispetto dello stesso e a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

6. LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE

Pur in mancanza di una specifica previsione all'interno del D. Lgs. 231/2001, le linee guida elaborate dalle Associazioni, precisano che la comunicazione al personale e la sua formazione sono due fondamentali requisiti del Modello ai fini del suo corretto funzionamento.

La Fondazione assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi del Modello organizzativo sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione è improntata a principi di tempestività, efficacia e continuità.

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua disposizione; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello, nonché i controlli / protocolli ad esso riferibili. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che saranno promosse dalla Fondazione.

La Fondazione provvederà ad adottare idonei strumenti di comunicazione per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al presente Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti i destinatari della formazione stessa ed è oggetto di documentazione ed archiviazione.

7. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	---	--------------------------

- modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- notizie di tentativi o di commissione dei reati considerati dal Modello;
- notizie di nuove possibili modalità di commissione dei reati considerati dal Modello;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica e, in ogni caso, tutte le volte che intervengano modifiche legislative che necessitino una modifica. Le attività di revisione effettuate sono formali e delle stesse vengono conservate le rispettive registrazioni.

8. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

8.1. PREMESSA

Verificata l'assoggettabilità di Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica – ente di diritto privato finanziato da una Pubblica Amministrazione e, segnatamente, dalla Regione Lombardia (socio Fondatore di FRRB) - alle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012²⁸ e s.m.i., la Fondazione ha implementato, a partire dal 2015, il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, anche, “**P.T.P.C.T.**” o “**Piano**”), sulla base delle indicazioni contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione (di seguito, anche, “P.N.A.”) e dei relativi aggiornamenti, elaborati da A.N.AC. (Autorità Nazionale AntiCorruzione).

8.2. FINALITÀ DEL P.T.P.C.T. E COLLEGAMENTO CON IL MOG

Il P.T.P.C.T. ha la principale finalità di contrastare i fenomeni di *maladministration* anche con misure idonee ad impedire i fenomeni di corruzione e illegalità nei confronti della Pubblica Amministrazione, in coerenza con le finalità perseguite dalla L. n. 190/2012 e s.m.i., integrando i principi di controllo e di comportamento già previsti dal Modello per la prevenzione dei reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n.231/2001, nonché i principi e i contenuti del Sistema Qualità.

Pertanto, il Piano, pubblicato nell'apposita sezione del sito Istituzionale della Fondazione, rappresenta un documento coerente con il Modello organizzativo e con il Sistema Qualità ed è stato redatto con lo scopo di fornire specifiche linee di condotta, nonché principi operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica in tema di anticorruzione e trasparenza. I

²⁸ I reati contemplati dalla Legge n. 190 del 2012 - non rientranti nel novero dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231 e già considerati nel presente Modello Organizzativo) - sono i seguenti: i) reati di peculato (ai sensi dell'art. 314 cod. pen.) e di peculato mediante profitto dell'errore altrui (ai sensi dell'art. 316 cod. pen.); ii) reato di abuso d'ufficio (ex art. 323 cod. pen.); iii) utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (punito ai sensi dell'art. 325 cod. pen.); iv) rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (ai sensi dell'art. 326 cod. pen.); v) rifiuto di atti d'ufficio – omissione (previsto dall'art. 328 cod. pen.); vi) interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (ai sensi dell'art. 331 cod. pen.); vii) traffico di influenze illecite (previsto dall'art. 346-bis cod. pen.).

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
---	---	--------------------------

controlli e, in generale, le misure descritte nelle procedure e nei regolamenti della Fondazione costituiscono il ponte tra i diversi documenti, fornendo, di volta in volta elementi utili al contrasto dei fenomeni di *maladministration* e dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

8.3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

In ottemperanza all'art. 1 comma 7 della L. 190/2012, s.m.i., il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito, anche, "R.P.C.T."), con il precipuo compito di verificare l'efficace ed effettiva attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (e la sua idoneità a consentire la prevenzione dei fenomeni corruttivi).

Tra i requisiti richiesti in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, vi sono i seguenti:

- non deve essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari;
- deve aver dato nel tempo dimostrazione di comportamento corretto ed integerrimo;
- non deve versare in una situazione di conflitto di interessi.

Ai sensi di quanto statuito nell'allegato 3 al P.N.A. 2019, il R.P.C.T. svolge compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di anticorruzione, ai sensi della L. n. 190/2012, predispone la relazione sulle attività svolte e ne assicura la pubblicazione sul sito *internet* della Fondazione (nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"), ai sensi dell'art. 1 co. 14 della L. n. 190/2012.

Il raggiungimento dello scopo di prevenzione di atti corruttivi - perseguito dal presente Modello Organizzativo e dal P.T.P.C.T. – presuppone l'esistenza di coordinamento e continuo scambio di flussi informativi tra le diverse figure coinvolte nel sistema anticorruzione posto in essere dalla Fondazione. Al tal fine, l'R.P.C.T. deve informare l'Organismo di Vigilanza della Fondazione in merito a qualsiasi fatto/episodio illecito di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni, al fine di garantire un più efficace controllo sul rispetto delle disposizioni previste dal Modello e dal P.T.C.P.T. Inoltre, i Destinatari del P.T.P.C.T. segnalano al R.P.C.T. eventuali violazioni dei principi anticorruzione in esso contenuti mediante un'apposita casella di posta elettronica anticorruzione@frb.it.

Al fine di assicurare una efficace gestione del rischio di atti corruttivi, quindi, tutto il personale della Fondazione, nonché tutti i collaboratori che – a qualsiasi titolo – intrattengono rapporti con FRRB, devono:

- Segnalare al Responsabile – qualora si verificano - eventuali situazioni illecite e ipotesi di conflitto di interesse, anche solo potenziale;
- Partecipare – ognuno per le funzioni attribuite e il ruolo ricoperto – al processo di gestione del rischio di corruzione, collaborando con il Responsabile al fine di individuare le più efficaci misure di prevenzione della commissione di episodi corruttivi;

 Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 PARTE GENERALE	Rev. 8 del 25/02/2026
--	--	----------------------------------

- Assicurare l'osservanza e il rispetto dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e nel P.T.P.C.T.

La Fondazione, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, deve altresì, adottare tutte le misure necessarie volte a sanzionare – mediante l'avvio di procedimento disciplinari - comportamenti contrari ai principi anticorruzione enunciati nel P.T.P.C.T. e nel Codice Etico. Il sistema disciplinare applicabile è quello delineato al Capitolo 6 del presente Modello Organizzativo.